



TRIBUNALE FEDERALE

nella persona dei signori:

Avv. Letizia Lombardi (Presidente)

Avv. Carmen Chiara Di Donato (2° componente)

Avv. Andrea Pistilli (3° componente)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento n. 4/2019, promosso dal dott. Vincenzo Adinolfi per l'annullamento e/o dichiarazione di invalidità dell'Assemblea Elettiva Straordinaria della FASI del 9 giugno 2019

Con atto pervenuto a mezzo pec, in data 08 luglio 2019, il dott. Vincenzo Adinolfi ha impugnato gli esiti dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva del 9 giugno 2019.

Il reclamante censura *"l'adozione di un sistema di voto non previsto dalle norme federali interne - violazione degli artt. 19 comma 6 statuto federale e art. 29 comma 1 lettera g) Regolamento organico federale"*, per essere stato il voto espresso con scrutinio segreto in modalità non elettronica, nonché per essere avvenuto lo spoglio delle schede immediatamente dopo la chiusura della singola votazione - per il Presidente, per i membri del Consiglio federale, del Presidente del Collegio dei revisori dei conti - e non *"all'esito di tutte le votazione"*, con conseguente *"influenza nei votanti messi nelle condizioni di conoscere prima del voto l'esito delle scelte assembleari in relazione ad alcune cariche istituzionali"*.

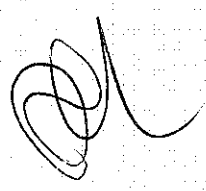
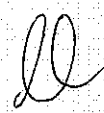
Nello specifico, il reclamante considera *"irrilevante"* tanto il riferimento ai Principi Fondamentali degli statuti federali stabiliti dal Coni - che, all'art. 6.1.5, dispone l'adozione da parte delle Federazioni di *"sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che*

garantiscono la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole per lo specifico voto. A tal fine, la Giunta Nazionale del Coni disciplina modalità e regole uniformi" - dichiarati inapplicabili dal Presidente dell'Assemblea elettiva, quanto la missiva del Segretario Generale del Coni, acclusa agli atti della predetta assemblea, con la quale rendeva noto che "la Giunta Nazionale CONI ad oggi, non ha ancora disciplinato in merito ai sistemi di voto in forma elettronica previsti dalle suddette disposizioni. Pertanto, codesta Federazione potrà procedere allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria Elettiva con i medesimi sistemi di votazione già precedentemente utilizzati".

Chiedeva, pertanto, previa concessione di misura cautelare, di "annullare c/o dichiarare l'invalidità dell'Assemblea Elettiva Straordinaria della FASI del 9 giugno 2019, dei relativi risultati e di ogni atto ad essa preliminare e conseguente".

Rigettata con ordinanza del 16 luglio 2019 l'istanza cautelare, con separato provvedimento, in pari data, veniva costituito il collegio e fissata l'udienza di discussione in camera di consiglio per il giorno 06 agosto 2019 ore 17.00, successivamente anticipata alle ore 15.30, a seguito di istanza del legale del dott. Adinolfi, giusta decreto del 26 luglio 2019.

La Federazione faceva pervenire nei termini una memoria difensiva, con la quale eccepiva preliminarmente la carenza di interesse a ricorrere in capo al reclamante per non avere quest'ultimo né dimostrato "che una diversa modalità di svolgimento delle operazioni di voto avrebbe potuto stravolgere l'ordine della graduatoria", né esposto "i motivi per i quali la modalità adottata abbia potuto pregiudicare gli esiti della votazione, anche con riferimento ai risultati dallo stesso conseguiti", né precisato "come la modalità di elezioni seguita nel caso di specie possa avere influito sull'esito della votazione", ai fini del superamento della c.d. prova di resistenza; concludeva, per la dichiarazione di inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di onorari e spese.



Assemblea Nazionale Elettiva e nell'Assemblea Nazionale Straordinaria celebrata in funzione elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità, previste nel Regolamento Organico, che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza. Le elezioni avvengono con votazioni separate e successive per le diverse cariche".

Già solo l'indicata prima affermazione, ad avviso della Corte, non è corretta posto che un conto è la modalità di svolgimento delle votazioni - che può essere, a mente del dettato dell'art. 19, comma 2 dello Statuto: *a) per alzata di mano e controprova; b) per appello nominale; c) per scrutinio segreto; d) per acclamazione all'unanimità* - altro è il procedimento elettronico o meno con il quale si manifesta il voto.

Pertanto, e più correttamente, il ricorrente vuole censurare la competizione elettorale non già per essere stata svolta mediante lo scrutinio segreto, bensì, per la mancata adozione di un procedimento elettronico con il quale esprimere tale voto.

Sermionché, come sopra rilevato, alcun argomento viene speso in ordine al diverso esito della deliberazione assembleare nel caso in cui fosse stato adottato l'indicato procedimento elettronico.

Di tal che asserire - allo scopo di evitare la prova di resistenza - che oggetto dell'impugnativa sia la illegittimità - meramente assunta e non provata - dell'intero procedimento elettorale, per come svolto, non esime in ogni caso il reclamante dal dedurre specifici motivi e dal fornire quanto meno un principio di prova idoneo a legittimare il vaglio da parte di questo Tribunale.

Dalla lettura del reclamo emerge un'ulteriore tesi, che, parimenti per la sua palese erronità, non può essere condivisa: il reclamante considera *"irrilevante e fuorviante"* il riferimento ai Principi Fondamentali degli statuti federali stabiliti dal Coni - che, all'art. 6.1.5, dispongono l'adozione da parte delle Federazioni di *"sistemi di voto in forma elettronica,*

ll
SP
AP

Alla predetta udienza, comparivano le parti che precisavano le rispettive posizioni, come da separato verbale, e, all'esito, la Corte tratteneva la causa in decisione in camera di consiglio.

MOTIVI

Il ricorso si palesa inammissibile, meritando condivisione le argomentazioni sviluppate dalla difesa della Federazione, a sostegno dell'eccezione di inammissibilità per mancato superamento della c.d. prova di resistenza.

È noto, infatti, come nel giudizio in materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità asseritamente violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dai votanti, non consente di pronunciare l'annullamento se l'illegittimità denunciata al riguardo non ha influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi.

Nel caso che occupa, gli esiti della consultazione elettorale effettuata in sede di Assemblea Straordinaria Elettiva hanno determinato la proclamazione del candidato Davide Battistella alla carica di Presidente federale con uno scarto di 168 voti, rispetto a quelli riportati dal contendente Vincenzo Adinolfi, odierno reclamante.

Orbene, nessuna censura declinata da quest'ultimo ha consentito di dimostrare, neppure per approssimazione, se ed in quali termini la diversa modalità procedimentale del voto "in forma elettronica" avrebbe determinato un diverso esito della procedura elettorale, in ipotesi più vantaggiosa per il reclamante.

Tale mancata dimostrazione è di per sé sola ostativa all'accoglimento delle censure, senza considerare la loro infondatezza nel merito, in ragione di quanto nel seguito la Corte intende esporre, in considerazione della rilevanza della materia.

Deduce il reclamante che *"le votazioni si sono svolte per scrutinio segreto, in contrasto con la chiarissima regola"* di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto federale, per il quale *"Nella*

dell'Assemblea elettiva *"con i medesimi sistemi di votazione già precedentemente utilizzati"*, a presidio dell'uniformità ed omogeneità, propuguate dai predetti Principi fondamentali.

È in tali termini che, ad avviso della Corte, deve intendersi la questione inerente al rapporto tra le fonti del diritto in ambito sportivo, posto che considerare *"irrilevanti e superflui"* gli indicati Principi determinerebbe la polverizzazione dei procedimenti elettorali in seno alle diverse federazioni, in violazione dell'indicato principio di armonizzazione.

Quanto sopra, del resto, è coerente anche con quanto previsto dall'art. 68 RG, la quale attribuisce ai Principi Fondamentali del CONI la dignità di fonte del diritto sportivo, tale da legittimare il ricorso avverso le deliberazioni dell'Assemblea federale.

Parimenti con riferimento allo scrutinio delle schede concernenti la carica di Presidente federale - avvenuto al termine del relativo voto e prima delle votazioni relative alla elezione dei membri del Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti - non all'ora, dalle argomentazioni del reclamante, alcuna prova per cui tale modalità operativa, peraltro condivisa ed approvata dall'Assemblea, come si evince dal verbale della seduta del 9 giugno 2019, abbia avvantaggiato l'altro candidato, a svantaggio del dott. Adinolfi.

Sul punto, la difesa del reclamante del tutto apoditticamente si limita ad asserire che la conoscenza dei risultati relativi all'elezione del Presidente, siccome non avvenuta *"all'esito di tutte le votazioni"*, *"non può non avere avuto un'influenza nei votanti messi nelle condizioni di conoscere prima del voto l'esito delle scelte assembleari in relazione ad alcune cariche istituzionali"*: tale pretesa influenza, ad avviso del Collegio, non sussiste, né il reclamante fornisce il dovuto sostegno probatorio in merito, posto che - come pure rilevato dalla difesa della Federazione - la votazione per la carica di Presidente è stata la prima ad essere scrutinata, con conseguente carenza di interesse del reclamante sul punto.

Per le ragioni sopra esposte, dunque, non emergono nel caso concreto elementi idonei ad evidenziare la radicale compromissione della genuinità del voto e l'integrale travolgimento

secondo modalità che garantiscono la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole per lo specifico voto. A tal fine, la Giunta Nazionale del Coni disciplina modalità e regole uniformi” - dichiarati inapplicabili dal Presidente dell’Assemblea elettiva, attesa la mancata adozione da parte della Giunta Nazionale della disciplina regolamentare su “modalità e regole” del voto in forma elettronica, “giacchè il corretto riferimento doveva essere fatto in relazione alle disposizioni dello Statuto federale e non ai principi emananti dal CONI la cui applicabilità o meno è irrilevante ai fini del rispetto delle regole che presidiano la validità dell’assemblea, dettate dalla legge e dallo Statuto, non da altro”.

Non coglie nel segno la dicotomia tra Statuto federale e principi fondamentali del CONI, “irrilevanti” a detta del reclamante, posto che non tiene in debito conto la funzione di tali principi, a cui gli Statuti federali devono conformarsi.

A mente del proprio Statuto, infatti, il CONI “*detta i principi fondamentali*” (art. 2.2), “*ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, delle associazioni e società sportive*” (art. 6.4).

Appare dunque evidente che la *ratio* di tali principi sia quella di armonizzare ed uniformare gli statuti federali - che “*devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale*” (art. 22 e ss. statuto CONI), la cui conformità “*alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale*” è valutata dalla Giunta Nazionale (art. 7.5.1).

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, in assenza della disciplina del sistema di voto in forma elettronica ad opera della Giunta Nazionale, ai sensi dell’art. 6.1.5 dei Principi Fondamentali, deve considerarsi corretto lo svolgimento

degli esiti delle operazioni elettorali, che risultano correttamente adempiute in ottemperanza al disposto di cui all'art. 29 comma 1 lett. g) ed h) RO, non riscontrandosi alcuna anomalia procedimentale tale da diminuire le garanzie di segretezza, trasparenza e personalità del voto.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, attesa la natura della vicenda ed in assenza di temerarietà ai sensi dell'art. 85 comma 6 RG, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese.

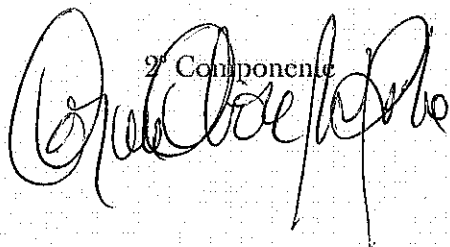
PQM

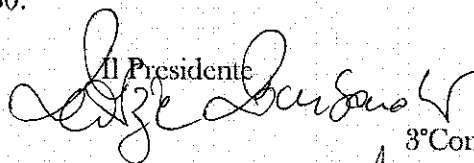
Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 06 agosto 2019.

Letta la decisione alle ore 17.30.

2° Componente


Il Presidente


3° Componente
